



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

**AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI E/O AL REGISTRO
TERRITORIALE DELLE BABY-SITTER**

**ai sensi della L.R. n. 15/2015, della DGR X/5648 del 03/10/2016 e
della deliberazione del Direttore Generale di ATS Insubria n. 289 del
29.05.2017**

approvato dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 8 del 27/10/2017

PREMESSO

La Legge Regionale 25 maggio 2015, n. 15 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari" ha l'obiettivo di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili e delle loro famiglie, in conformità ai principi della l.r. 12 marzo 2008, n.3 (art.1, comma 1).

Con DGR n. 5648 del 03/10/2016, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2015, Regione Lombardia ha stabilito l'istituzione in tutti gli Ambiti Territoriali degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali degli assistenti familiari.

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in qualità di capofila dell'Alleanza Locale di conciliazione di Castellanza, ha presentato all'ATS Insubria il progetto "La conciliazione...pronti, via sperimentiamo...", che è stato approvato e finanziato come da deliberazione del Direttore Generale di ATS Insubria n. 289 del 29.05.2017.

Tra le azioni del progetto, l'Alleanza si propone di garantire ai soggetti fragili e ai figli minori, appartenenti a famiglie di lavoratori/lavoratrici con esigenza di conciliazione tra impegni lavorativi e carichi di cura, attività di assistenza, anche attraverso la creazione di un registro territoriale delle baby-sitter a cui le famiglie, che ne hanno bisogno, possono accedere per reperire risorse qualificate.

L'Assemblea dei Sindaci, con verbale n. 8 del 27/10/2017 ha istituito il Registro Territoriale degli assistenti familiari e il registro territoriale delle baby-sitter dell'Ambito territoriale di Castellanza e approvato il seguente avviso, per la presentazione delle domande di iscrizione.

L'iscrizione ai Registri territoriali degli assistenti familiari e delle baby-sitter non costituisce requisito vincolante per lo svolgimento delle attività di assistenza familiare e personale. L'iscrizione ai registri può rappresentare, però, opportunità di segnalazione della persona a nuclei che necessitano di assistenza.

**ART. 1 REQUISITI PER L' ISCRIZIONE AL REGISTRO TERRITORIALE
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI E/O AL REGISTRO TERRITORIALE
DELLE BABY-SITTER**



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro Territoriale degli Assistenti Familiari e/o al registro territoriale delle baby-sitter dell'Ambito di Castellanza tutte le persone, italiane e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- compimento del 18° anno d'età;
- certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;
- titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;
- per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 *oppure* certificazione della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
 - b) dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri Territoriali Permanenti (CTP);
- autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;

Per l'intervento a favore di anziani e disabili è necessario essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

- a) Titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera;
- b) Attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore;
- c) Attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;
- d) Attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19;
- e) Avere svolto un'attività lavorativa in Italia nel campo dell'assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati nell'arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle



mansioni svolte (es. attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ecc).

Per l'intervento a favore dei minori (baby-sitter) è necessario essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

- a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado (magistrale, socio-psicopedagogico, delle scienze umane, IP per settore servizi indirizzo socio sanitario o assimilabili) o frequenza di corsi Laurea in scienze della formazione, scienze dell'educazione, scienze del servizio sociale, psicologia o assimilabili;
- b) con almeno 6 mesi di esperienza lavorativa come colf/baby-sitter o come animatore/educatore in servizi di pre-post scuola e in centri estivi, effettuati anche nell'arco temporale di 2 anni in Italia, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui vengono attestate le mansioni effettivamente svolte e l'età dei minori accuditi;
- c) Qualifica di tagesmutter o di baby-sitter qualificata attraverso corsi organizzati da enti accreditati da Regione Lombardia;
- d) Esperienza in attività educative, anche a titolo volontario (per es. capo scout o animatori in servizi educativi), di minimo 12 mesi certificata con lettera di referenza nella mansione e con partecipazione a corsi di formazione la cui frequenza è attestata dall'ente organizzatore.

Le persone non occupate, per essere iscritte ai Registri, devono dichiarare di essere immediatamente disponibili per l'attività lavorativa.

ART. 2 INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'ISCRIZIONE AI REGISTRI

Ai fini dell'iscrizione al registro la persona interessata deve comunicare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art.1, i seguenti dati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- Luogo di residenza e recapiti;
- Cittadinanza e/o permesso di soggiorno;
- Documento di riconoscimento;
- Assenza di condanne o procedimenti penali in corso;
- Eventuale iscrizione ad altri Registri Territoriali degli Assistenti familiari;
- Titoli di studio e formazione;
- Eventuale esperienza lavorativa pregressa;
- Immediata disponibilità lavorativa, indicando giorni e orari in cui è disponibile;
- Comune o Comuni in cui dà la disponibilità ad operare;
- Possesso di patente di guida e/o essere automunito/a;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- Disponibilità ad occuparsi dell'assistenza di tutte le tipologie di soggetti o esclusivamente di alcune tipologie: uomini, donne, minori, minori con disabilità, anziani parzialmente non autosufficienti, anziani totalmente non autosufficienti e soggetti con disabilità in età adulta.

È onere dell'assistente familiare, e/o della baby-sitter, iscritto comunicare tempestivamente lo stato di non disponibilità quando ricorrano le seguenti casistiche: già occupato, malattia (es. ricovero ospedaliero, cure riabilitative, ecc), maternità/paternità, problematiche familiari. È inoltre cura dell'assistente familiare, e/o della baby-sitter, comunicare allo Sportello il venir meno delle condizioni sopra elencate, al fine dell'aggiornamento dei Registri.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le persone interessate e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente avviso, possono presentare apposita domanda, corredata dagli allegati richiesti e debitamente sottoscritta,

- consegnandola allo Sportello per l'assistenza familiare, sito presso ogni Comune dell'Ambito territoriale di Castellanza, negli orari di apertura. Lo Sportello apporrà timbro per ricevuta e trasmetterà la documentazione all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona per la protocollazione;
- direttamente all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona consegnandola a mano presso la sede sita in Via Italia n. 151 a Marnate (dal lunedì al venerdì dalle h 10.00 alle h 15.00) o trasmettendola via mail all'indirizzo PEC amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it;

Le iscrizioni ai Registri vengono aggiornate mensilmente.

ART. 4 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AI REGISTRI

L'iscrizione ai registri in prima applicazione è valida fino al 31/12/2018.

L'Ambito territoriale provvede alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti di iscrizione degli assistenti familiari, e/o delle baby-sitter, ai Registri.

A tal fine, a partire dall'01/01/2019, manterrà l'iscrizione solo il lavoratore/la lavoratrice che avrà presentato entro il 10 dicembre dell'anno precedente, la dichiarazione che i requisiti comunicati in fase di prima iscrizione sono ancora validi.

Nel corso dell'anno il lavoratore è tenuto a dichiarare la perdita dei requisiti di iscrizione entro 30 giorni dalla loro decadenza.

ART. 5 CANCELLAZIONE DAI REGISTRI

La persona viene cancellata dai Registri nei seguenti casi:



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- Venir meno del requisito di assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
- Rifiuto reiterato per almeno due volte consecutive della dichiarazione di disponibilità;
- Decadenza del titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;
- Richiesta scritta della persona di cancellazione dal registro;
- Mancata presentazione, entro il termine del 10 dicembre di ciascun anno, della dichiarazione del mantenimento dei requisiti di cui all'art.1.

È inoltre prevista la cancellazione nel caso in cui il datore di lavoro segnali formalmente allo Sportello Territoriale dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, oltre che alle autorità competenti, che l'Assistente familiare, e/o la baby-sitter, si è reso responsabile di abuso e/o maltrattamento nei confronti dell'assistito o di altro comportamento contro la legge.

La cancellazione dal Registro degli Assistenti familiari e dal registro territoriale delle baby-sitter, è formalizzata con provvedimento dell'Ente responsabile dello Sportello.

ART. 6 PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO

Il Registro territoriale degli Assistenti familiari e il registro territoriale delle baby-sitter è pubblico e sarà divulgato sul sito internet istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

ART. 7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.N.196/2003

I dati personali acquisiti con l'iscrizione al Registro Territoriale degli Assistenti Familiari e/o al registro territoriale delle baby-sitter sono raccolti dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, anche con strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui è stata fatta richiesta.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003.

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona è titolare del trattamento dei dati.

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 è la Direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Barbara Dell'Acqua.

Per richieste di chiarimento rivolgersi all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona oppure consultare i siti istituzionali.